

Comune di Pelago



Via Ponte Vecchio 1– 50060 Pelago (Fi) - P.IVA 01369050487

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

Sommario

Verifiche preliminari	p.	5
Equilibri finanziari	p.	12
Analisi dell'indebitamento	p.	17
Pareggio di bilancio 2016	p.	19
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.	21
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.	29
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.	35
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.	36
Organismi partecipati	p.	38
Considerazioni finali	p.	39
Conclusioni	p.	40

NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016

L'entrata in vigore a regime dal 2016 delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto d'indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*.

Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli Allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunosamente riclassificati secondo lo Schema di cui all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11, per il quale *“negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere”*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e all'Allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;
- adozione dei Principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016. Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore unico del Comune di Pelago ricevuto con apposita comunicazione formale, in data 24 febbraio 2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell’Ente Locale;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	-----	397.974,06	0,00	0,00	0,00
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	-----	86.114,47	0,00	0,00	0,00
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	-----	311.859,59	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposta Unica Comunale (Iuc)	-----	3.966.857,77	3.800.209,07	3.382.198,44	3.382.198,44	3.382.198,44
<i>di cui Imu</i>	2.292.853,54	1.720.674,22	1.668.238,01	1.890.675,12	1.890.675,12	1.890.675,12
<i>di cui Tasi</i>	-----	555.302,29	530.475,21	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Tari¹</i>	1.750.662,51	1.690.881,26	1.601.495,85	1.491.523,32	1.491.523,32	1.491.523,32
Imposta com. sulla pubblicità e diritti di affissione	14.080,26	12.263,88	9.837,22	9.150,00	9.150,00	9.150,00
Addizionale Irpef	575.131,00	555.178,38	850.165,60	850.165,60	855.438,48	863.316,41
Fondo di solidarietà comunale	695.571,65	470.503,52	290.291,89	610.016,22	610.016,22	592.243,86
Imposta di soggiorno	22.222,70	9.200,00	50.341,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tosap	55.011,47	52.434,37	39.857,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Recupero evasione	99.690,67	44.187,16	87.360,91	37.500,89	38.500,00	38.500,00
Altre imposte e tasse	6.593,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I	5.511.817,73	5.110.625,08	5.128.063,94	4.954.031,15	4.960.303,14	4.950.408,71
TRASFERIMENTI						
Trasferimenti dallo Stato	531.885,59	128.366,56	108.184,78	145.472,02	70.767,89	71.767,89
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	37.002,92	30.195,43	30.449,86	38.008,84	36.988,00	36.988,00
Altri trasferimenti	13.697,50	16.380,00	7.922,47	6.000,00	6.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	582.586,01	174.941,99	146.557,11	189.480,86	113.755,89	111.755,89
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Diritti di segreteria e servizi comunali	54.454,01	50.294,44	50.451,66	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Proventi contravvenzionali	224.353,58	171.328,20	147.948,12	273.495,00	273.495,00	273.495,00
Entrate da servizi scolastici	57.000,00	59.216,17	63.756,67	59.500,00	60.200,00	60.200,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	801,00	747,00	950,50	800,00	800,00	800,00
Entrate da servizio idrico	214.697,08	223.977,41	444.056,81	229.048,10	229.048,10	229.048,10
Entrate da circolazione e viabilità	24.414,05	20.909,05	19.408,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrate da servizi infanzia	102.000,00	108.565,26		106.000,00	106.000,00	106.000,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	40.500,00	85.216,19	87.934,00	71.704,48	71.704,48	71.704,48
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Proventi fotovoltaico	17.306,12	21.231,53	13.294,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Proventi da beni dell'Ente	187.059,35	138.111,74	210.537,62	230.495,54	230.495,54	230.495,54
Interessi attivi	3.122,41	431,24	820,81	600,00	500,00	500,00
Utili da aziende e società	51.714,40	50.908,93	67.024,80	50.000,00	39.833,31	39.873,82
Rimborsi da privati	9.493,92	5.232,36	9.940,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
Rimborsi da altri Enti	91.798,21	104.164,41	13.914,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Sponsorizzazioni	11.420,00	5.220,00				
Rimborsi Inail	2.842,50	832,80	72.863,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi Iva e Iva Split payment			24.615,64	32.781,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	1.092.976,63	1.046.386,73	1.227.517,71	1.211.724,12	1.199.576,43	1.199.616,94
Totale entrate correnti	7.187.380,37	6.331.943,80	6.900.112,82	6.355.236,13	6.273.635,46	6.261.781,54

¹ Per l'anno 2013 l'importo riportato corrisponde agli incassi ordinari relativi alla Tarsu, Tia/1, Tia/2 o Tares.

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	603.000,00	132.054,23	840.327,36	34.650,00	845.000,00	110.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	40.000,00	0,00	110.206,05	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti ²	301.677,84	219.381,89	307.544,07	288.345,00	288.345,00	288.345,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	944.677,84	351.436,12	1.258.077,48	327.995,00	1.138.345,00	403.345,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIERIE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	8.132.058,21	6.683.379,92	6.900.112,82	6.683.231,13	7.411.980,46	6.665.126,54
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	944.677,84	351.436,12	1.258.077,48	327.995,00	1.138.345,00	403.345,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	456.608,00	413.440,46	734.963,82	925.076,17	925.076,17	925.076,17
Avanzo applicato	395.880,00	217.931,70	559.821,95	-----	-----	-----
Totale complessivo entrate	8.984.546,21	7.314.762,23	9.055.002,01	7.608.307,30	8.337.056,63	7.590.202,71

² Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
Disavanzo di amministrazione	-----	-----				
SPESE CORRENTI						
Personale	1.602.852,18	1.594.901,37	1.657.091,38	1.604.154,90	1.571.982,90	1.571.982,90
Acquisto beni di consumo	163.807,73	139.874,11	155.142,82	166.911,00	159.116,00	154.466,00
Prestazioni di servizi	2.854.552,43	2.733.360,32	2.801.357,55	2.726.697,36	2.695.390,60	2.699.162,96
Utilizzo di beni di terzi	3.577,98	5.781,60	6.781,60	6.781,60	7.000,00	7.000,00
Trasferimenti	1.600.228,62	938.410,27	1.021.634,36	891.691,03	877.756,74	874.956,74
Interessi passivi	269.894,43	244.460,22	217.499,06	191.790,39	173.419,65	154.644,52
Imposte e tasse	133.102,79	140.912,29	176.981,28	156.727,6	154.602,62	154.602,62
Oneri straordinari	545,43	9.363,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità/Fondo sval. crediti	0,00	0,00	90.027,38	185.892,36	213.273,46	240.654,56
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Titolo I	6.628.561,59	5.807.064,15	6.126.515,43	5.962.646,26	5.884.541,97	5.889.470,30
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	1.150.497,53	525.963,11	1.969.909,91	252.275,00	1.146.345,00	391.345,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	17.923,68	28.099,37	18.816,48	47.500,00	9.000,00	29.000,00
Incarichi professionali esterni	159.984,56	40.883,74	108.047,88	52.845,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	33.652,30	12.139,66	46.249,88	18.000,00	5.000,00	5.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	1.362.058,07	607.085,88	2.144.124,15	370.620,00	1.160.345,00	425.345,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	7.990.619,66	6.414.150,03	8.270.639,58	6.333.266,26	7.044.886,97	6.314.815,30
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso capitale mutui	439.653,45	465.087,66	492.048,82	349.964,87	367.093,49	350.311,24
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	439.653,45	465.087,66	492.048,82	349.964,87	367.093,49	350.311,24
CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORIERE/CASSIERE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	456.608,00	413.440,86	991.801,17	925.076,17	925.076,17	925.076,17
Totale Spese	8.886.881,90	7.292.678,55	9.754.489,57	7.608.307,30	8.337.056,63	7.590.202,71

Riassumiamo i risultati generali:

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
Accertamenti - Impegni	-298.214,90	-195.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato	395.880,00	217.931,70	559.821,95			
Avanzo non applicato	0,00	0,00	156.860,19			
RISULTATO DI COMPETENZA	97.665,10	22.083,93				
Risultato della gestione residui	120.266,60	128.828,79				
RISULTATO DI AMMINISTR.	217.931,70	150.912,72				
RIACCERTAMENTO STRAORD.						
- residui attivi e passivi cancellati		+ 565.769,42				
- residui attivi e passivi reimputati		+ 397.974,06				
- Fondo pluriennale vincolato		-397.974,06				
RISULTATO D'AMM-NE 01/01/2015		716.682,14				
Fondi vincolati	0,00	528.168,28				
Fondi destinati a investimenti	15.189,74	4.470,41				
Fondi accantonati	0,00	154.922,18				
Fondi liberi	202.741,96	29.121,27				

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza		86.114,47	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza		311.859,59	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	217.931,70	559.821,95	0,00		
	Fondo cassa al 1° gennaio	previsioni di cassa	1.040.046,12	976.340,00			
TTTOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	5.110.625,08	5.138.175,04	4.954.031,15	4.960.303,14	4.950.408,71
		previsioni di cassa		6.333.839,99	6.312.136,81		
TTTOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	174.941,99	176.270,19	189.480,86	113.755,89	111.755,89
		previsioni di cassa		175.352,43	246.042,34		
TTTOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	1.046.386,73	1.260.003,07	1.211.724,12	1.199.576,43	1.199.616,94
		previsioni di cassa		1.564.898,76	1.474.423,50		
TTTOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	351.436,12	1.230.444,09	327.995,00	1.138.345,00	403.345,00
		previsioni di cassa		2.086.353,03	1.224.878,41		
TTTOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		0,00	0,00		
TTTOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		16.740,10	14.163,42		
TTTOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		0,00	0,00		
TTTOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	413.440,46	991.801,17	925.076,17	925.076,17	925.076,17
		previsioni di cassa		750.149,02	977.795,44		
Totale generale entrate		previsioni competenza	7.096.830,53	9.754.489,57	7.608.307,30	8.337.056,63	7.590.202,71
		previsioni di cassa		11.967.379,45	11.225.779,92		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	5.807.064,15	6.124.229,29	5.962.646,26	5.884.541,97	5.889.470,30
		di cui già impegnato			8.790,97	6.976,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.851.587,10	7.300.065,99		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	607.085,88	2.139.542,63	370.620,00	1.160.345,00	425.345,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.376.140,96	2.000.839,79		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	465.087,66	492.048,82	349.964,87	367.093,49	350.311,24
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		492.048,82	349.964,87		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	413.440,86	991.801,17	925.076,17	925.076,17	925.076,17
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		868.338,31	1.158.553,40		
	Totale generale spese	previsioni competenza	7.292.678,55	9.747.621,91	7.608.307,30	8.337.056,63	7.590.202,71
		di cui già impegnato			8.790,97	6.976,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.588.115,18	10.809.424,05		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base degli andamenti gestionali degli esercizi precedenti e della tempistica delle riscossioni e dei pagamenti per tipologia di entrata e di spesa.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		976.340,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.355.236,13	6.273.635,46	6.261.781,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.962.646,26	5.884.541,97	5.889.470,30
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		185.892,36	213.273,46	240.654,56
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obblig.	(-)	349.964,87	367.093,49	350.311,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale		42.625,00	22.000,00	22.000,00
(G=A-AA+B+C-D-E-F)				
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	42.625,00	22.000,00	22.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione antic. dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	=	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività fin.	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	=	0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-				
V+E				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	=	0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Contabilità armonizzata e Dlgs. n. 118/13

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi <u>dell'art. 195 Tuel</u>	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tuel</u>	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tuel</u>	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tuel</u>	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 0.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	716.682,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	397.974,06
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	8.493.908,06
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	9.210.394,11
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-14.775,67
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-28.839,49
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	412.233,97
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	412.233,97
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015	290.892,60
	Fondo rischi	8.018,24
	Indennità fine mandato Sindaco	2.616,24
	B) Totale parte accantonata	301.527,08
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	45.552,20
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	65.154,69
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, ***solo a seguito dell'approvazione del rendiconto***, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il “Fondo pluriennale vincolato”

Il “Fondo pluriennale vincolato” è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L’ammontare complessivo del “Fondo” iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il “Fondo” stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del “Fondo pluriennale”, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei Fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all’importo riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal “Fondo pluriennale vincolato”.

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2016;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;

L’Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2016 sono previste solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero³. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità”.

A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 185.892,37.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	185.892,37	213.273,46	240.654,56
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	185.892,37	213.273,46	240.654,56

³ Si ricorda che, salvo le eccezioni espressamente previste dal principio contabile, non è più possibile fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell’entrata) o accertamenti per “cassa”.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), <i>ex</i> art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	5.078.268,21
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	174.941,99
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	935.152,55
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA	6.188.362,75
SPESA ANNUALE PER INTERESSI SU MUTUI	
Livello massimo di spesa annuale:	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	191.790,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Interessi su debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	191.790,39
Interessi su debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	191.790,39
Interessi potenziali	
Interessi limite ex art. 204 e 207 Tuel (10% del Totale entrate dei primi tre Titoli dell'Entrata)	618.883,63

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

- che l'Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- che l'Ente ha proceduto nel corso 2015 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo esercizio 2016, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016
4,94%	3,03%	3,10%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	4.843.095,00	4.378.007,34	3.885.958,53	3.535.993,66	3.168.900,17
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	465.087,66	492.048,81	349.964,87	367.093,49	350.311,24
Totale fine anno	4.378.007,34	3.885.958,53	3.535.993,66	3.168.900,17	2.818.588,93

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	244.460,22	217.499,06	191.790,39	173.419,65	154.644,52
Quota capitale	465.087,66	492.048,81	349.964,87	367.093,49	350.311,24
Totale fine anno	709.547,88	709.547,87	541.755,26	540.513,14	504.955,76

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento.

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016 - “Regole di finanza pubblica”

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016’”)

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 1, comma 707, “ <i>Legge stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L'obiettivo “ <i>zero</i> ” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento <u>l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10</u> , <u>l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14</u> e <u>l'art. 4-ter, comma 7, del Dl. n. 16/12</u> , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “ <i>zero</i> ” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “ <i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i> ”. Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti

Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

“Determinazione del saldo finanziario di competenza”

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *“nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento”*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *“... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell’obiettivo]”*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *“... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità”* e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* (“Fcdè”) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo “zero”.

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito”* e *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie”*.

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *“l’agevolazione”* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	505.777,23
2017	580.366,95
2018	590.965,80

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi *“Finanziari”* e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (“*Legge di stabilità 2014*”), al comma 639 istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è del 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale⁴ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze⁵ è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (“*Legge di stabilità 2016*”));
- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;

⁴ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 9-bis, Dl. n. 47/14).

⁵ Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

Il Revisore unico prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: risultanze catastali e dichiarazioni dei contribuenti, tenuto conto del gettito degli esercizi 2014 e 2015;

e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta *superiore* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente per la minore quota del gettito Imu destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL. 47/14);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il

possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;

- l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Revisore unico prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018 iscritta in bilancio è pari a zero, in quanto regolamentarmente è stata prevista aliquota “zero” per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (“*Legge di stabilità 2014*”), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “*chi inquina paga*”);
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14).

In merito alla Tari, il Revisore unico:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: Pef gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani risultante dai dati del preconsuntivo dell'esercizio 2015.
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	53.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Accertamento	52.510,18	59.107,78	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	52.510,18	55.592,80	-----	-----	-----

Il Revisore unico ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2016”), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	13.000,00	9.500,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
Accertamento	11.123,58	8.362,72	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	11.123,58	7.753,72	-----	-----	-----

Il Revisore unico ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquote per scaglioni <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,8% <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,8 % <i>(previsione)</i>
Euro 555.178,38	Euro 850.165,60	Euro 850.165,60	Euro 855.438,48	Euro 863.316,41

In relazione a quanto sopra evidenziato, il Revisore unico ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di soggiorno

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/11, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	10.000,00	31.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento	9.200,00	31.200,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

Il Revisore unico ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	46.457,87	31.894,07	37.500,89	38.500,00	38.500,00
Accertamento	44.187,16	87.361,41	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	44.187,16	32.092,01	-----	-----	-----

L'Organo di revisione al riguardo rileva che l'Ente deve programmare con tempestività le attività di recupero evasione e monitorare periodicamente le riscossioni.

“Fondo di solidarietà comunale”

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

- 1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:
 - degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
 - della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
 - della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi “Fondo sperimentale di riequilibrio” e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
 - delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;
- 2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fsc" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "Fondo di solidarietà" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

Il Revisore unico prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2016: metodologia in linea con quanto illustrato sulla pagina dedicata della "Finanza locale" del Ministero dell'Interno, con aggiornamento in base alle normative sopravvenute e applicabile nel 2016, e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	189.000,00	189.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Accertamento	167.245,08	146.384,89	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	159.381,98	146.384,89	-----	-----	-----

La parte vincolata di quanto accertato e della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Spesa corrente	70.554,38	89.500,00	74.455,00	74.455,00	74.455,00
Spesa per investimenti	13.068,16	0,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 15 del 25 febbraio 2016.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2016 possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate: Publiacqua Spa, Casa Spa e Toscana energia Spa.

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di “*affidamento*” diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato Dl. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; in proposito occorrerà anche attestare se tali società hanno provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti dal Cc. (artt. 2446 e 2447, del Cc.).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del DL. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del DL. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, il Revisore unico, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del DL. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06).

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06:

spesa impegnata o prevista	Rendiconto 2014	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2015	Previsione 2016
Spese personale (int. 01)	1.589.599,19		1.547.410,56	1.548.482,90
Altre spese personale (int. 03)	8.000,00		12.750,00	15.000,00
Irap (int. 07)	85.976,01		88.378,22	88.911,76
Spese di personale da rimborsare all'Unione dei Comuni e ai Comuni di Pontassieve e Rufina	105.288,13		98.270,18	141.670,18
Totale spese personale (A)	1.788.863,33		1.746.808,96	1.794.064,84
- componenti escluse (B)	411.160,60		359.587,96	359.588,96
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.377.702,73	1.442.604,79	1.387.221,00	1.434.475,88

L'Ente Locale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 non ha programmato nessuna assunzione.

L'Organo di revisione espone indici significativi in relazione alla spesa di personale:

costo medio del personale (A/personale in servizio-46)	38.888,33		37.974,11	39.001,41
Popolazione al 31 dicembre:	7.521		7.682	7.645
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)	237,85		227,39	234,67
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti esercizio)	30,80%		28,51%	30,09%

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, sono legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- che sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

Il Revisore unico, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06;
- dall'art. 23-ter del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall'art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche devono approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro (art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016");
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi

telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 (*“Legge di stabilità 2016”*) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:

- almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
- almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Inoltre, per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. *“outside option”*, cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto

di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

Il Revisore unico ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2015
Studi/incarichi di consulenza	37.430,53	80%	7.486,11	0,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	5.007,00	80%	1.001,40	0,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Missioni	672,62	50%	336,31	0,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Formazione	11.191,80	50%	5.595,00	5.400,00

- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli	11.190,66	70%	7.833,46	7.833,46

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva*:
 - Acquedotto e altri servizi idrici
 - Lampade votive
 - Cartografia e stampati
 - Asilo nido
 - Trasporto alunni
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*".

Fondo di riserva

Il Revisore unico dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 32.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" pari al 0,54% del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del DL. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del DL. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, DL. n. 138/11).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a Euro 1.000 mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati;
- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08);

Il Revisore unico ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 non sono previste entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

Contributo per "permesso di costruire"

La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	220.000,00	260.000,00	293.345,00	293.345,00	293.345,00
Accertamento	198.031,89	286.194,07	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	198.031,89	286.194,07	-----	-----	-----

L'Ente Locale dal 2013 non ha mai destinato il contributo al finanziamento della spesa corrente.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;

- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

- l'art. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi.;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto *c-bis*) del succitato art. 200 del Tuel:

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fcd", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcd" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato Principio contabile n. 4/2.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il “*Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*” di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata;
- che entro il 31 marzo 2016, alla medesima diramazione regionale della Giustizia contabile, l'Ente dovrà trasmettere un'ulteriore Relazione che espliciti i risultati conseguiti. Il documento di riepilogo è da pubblicare sul sito *internet* dell'Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del Dl. n. 33/13;

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II;
- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addì, 2 marzo 2016

Il Revisore unico: Giuseppe Vanni

